

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2007.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/1/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del

26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE ; 2005/80/CE e 2006/65/CE;

Vista la direttiva 2007/1/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato II, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 25, del 1° febbraio 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 10275 del 27 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Allegato II, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 21 febbraio 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 123

ALLEGATO

L'Allegato II della Legge 713/86 è modificato nel modo seguente:

1) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 1236 a 1245:

N. d'ordine	Denominazione Chimica	N.CAS
1236	PEG-3 2, 2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3
1237	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1
1238	HC Yellow n. 11	73388-54-2
1239	HC Orange n. 3	81612-54-6
1240	HC Green n. 1	52136-25-1
1241	HC Red n. 8 e i suoi sali	97404-14-3, 13556-29-1
1242	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali	158006-54-3, 41959-35-7
1243	Disperse Red 15, eccetto come impurezza nel Disperse Violet 1	116-85-8
1244	4-ammino-3-fluorofenolo	399-95-1
1245	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8

2) la voce di cui al numero d'ordine 1184 è soppressa;

3) il numero d'ordine 665 è sostituito dal seguente: «(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epossiconazolo (numero CAS 133855-98-8)».

07A06411